

## REPUBBLICA ITALIANA

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno Duemilacinque, addì 26 (ventisei) Maggio in Pistoia, nel mio studio al Corso Gramsci n. 147.

Avanti a me Dott. Giulio Cesare Cappellini Notaro residente in Pistoia, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, ho personalmente costituito i signori:

omissis

Rag. MAURO ERRICO, nato a Firenze il 20 Febbraio 1961,

Dott.SAVERIO FORTUNATO, nato a Vibo Valentia l'8 gennaio 1960,

omissis

Tutti cittadini italiani della cui identità personale sono certo, i quali fra loro d'accordo e col mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni al presente atto mediante il quale a loro mezzo:

E' costituita con effetto e decorrenza dal 1° Giugno 2005 con sede in Firenze, via Lunga n. 76, un'associazione a carattere tecnico professionale denominata

"COLLEGIO PERITI E CONSULENTI FORENSI"

Il collegio apartitico ed estraneo a qualsivoglia ideologia politica, opera senza scopo di lucro e dispone di un proprio statuto composto da quaranta articoli che i componenti dichiarano di ben conoscere, dispensandomi dal darne loro la lettura e che allego sotto la lettera "A" al presente atto. Il Collegio si propone di raggruppare e di formare i periti ed i consulenti tecnici, che operano ( o che si propongono di operare) su dei criteri di scientificità nell'ambito giudiziario. A tale scopo, sotto l'insegna "SCUOLA DEL COLLEGIO PERITI E CON-

REGISTRATO A PISTOIA  
IL 3 GIUGNO 2005  
N° 1592

SULENTI FORENSI" promuove corsi di formazione o aggiornamento professionale, seminari di studio e quant'altro in forma autonoma o in collaborazione con ordini professionali, enti, associazioni, collegi, scuole, università e quant'altro.

Poichè il fine sociale del Collegio è di rendere un servizio alla Giustizia, contribuendo a qualificare l'operato dei consulenti e dei periti su basi e criteri di scientificità, ed ai soli fini di verità e giustizia, l'ammissione dell'associato prevede che questi abbia superato un esame d'ammissione (prova orale e scritta) sulla Metodologia scientifica peritale.

Sin dal momento della costituzione per volontà dei soci fondatori, vengono ricoperte le seguenti cariche operative:

Saverio Fortunato Presidente

Errico Mauro Segretario Generale

Magni Alessandro Tesoriere.

Tutte le altre cariche previste dallo statuto saranno ricoperte entro sessanta giorni.

Le cariche durano tre anni e sono rieleggibili. Non sono retribuite, fatta eccezione per specifiche prestazioni straordinarie e/o professionali specialistiche o non rientranti nelle diverse funzioni precisate nello statuto.

Gli organi del Collegio sono:

- l'Assemblea degli Iscritti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti;
- la Commissione Disciplinare;
- le cariche onorifiche.

Il patrimonio del Collegio è costituito:

- dai beni immobili e mobili;
- dai fondi di riserva o dagli accantonamenti comunque costituiti;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Il Collegio ha durata illimitata e può essere sciolto per deliberazione di Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno due terzi degli iscritti aventi diritto di voto.

Nell'eventualità che l'Assemblea convocata per lo scioglimento del Collegio (due volte consecutive in prima e in seconda convocazione a distanza minima di tre mesi e massima di sei mesi l'una dall'altra) non raggiunga il numero legale dei partecipanti (due terzi degli iscritti) potrà essere convocata una terza assemblea straordinaria che sarà considerata validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e che potrà deliberare lo scioglimento del Collegio con voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra gli appartenenti al Collegio.

Il tutto, comunque, secondo quanto previsto dall'attuale legi-

slazione.

Per quanto non previsto nel presente atto e nello statuto il collegio fa riferimento ad eventuali norma di legge in materia.

Richiesto ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su due fogli per complessive pagine quattro e parte della quinta, letto da me ai comparenti che lo approvano e con me Notaro lo firmano a'sensi legge.

F.to: Errico Mauro -  - Fortunato Saverio -

omissis



ALLEGATO "A" AL Rep. 79332/32099

COLLEGIO PERITI E CONSULENTI FORENSI  
STATUTO  
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPI - SEDE  
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

ART. 1

Secondo i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, è costituito in Firenze l'Associazione a carattere tecnico professionale denominata "Collegio Periti e Consulenti Forensi", che raggruppa i Periti ed i Consulenti Tecnici e Scientifici esercenti la libera attività professionale, anche se non in forma prevalente o esclusiva.

SCOPI

ART. 2

Il Collegio, apartitico ed estraneo a qualsivoglia ideologia politica, si propone di:

- a) Mantenere vivo lo spirito di colleganza e di collaborazione fra tutti gli iscritti all'Associazione allo scopo di pervenire, al massimo grado possibile, all'interdisciplinarietà delle varie professioni in esso raggruppate;
- b) Tendere al costante elevamento ed al progressivo aggiornamento e specializzazione di tutti i suoi iscritti. Collaborare con lo Stato e gli Enti Locali alla formazione professionale degli associati, dando vita a scuole di specializzazione e/o corsi di perfezionamento ed aggiornamento in collaborazione con i predetti Enti;
- c) Cooperare con gli Ordini, i Collegi Professionali e le altre istituzioni dello Stato per la tutela degli interessi morali, culturali e tecnico - professionali degli iscritti e per la rappresentanza di questi, se richiesto, nella fase preliminare dei provvedimenti legislativi, nella predisposizione di specifici regolamenti operativi, nella trattazione di vertenze coinvolgenti interessi collettivi ed altro.
- d) Tendere al costante elevamento ed al progressivo aggiornamento e specializzazione di tutti i suoi iscritti. Collaborare con lo stato e gli Enti locali alla formazione professionale degli associati, dando vita a scuole di formazione e specializzazione e/o a dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, in collaborazione con i predetti Enti o associazioni anche private;
- e) Cooperare con gli Ordini, i Collegi Professionali e le altre istituzioni dello stato per la tutela degli interessi morali, culturali e tecnico professionali degli iscritti e per la rappresentanza di questi, se richiesto, nella fase preliminare dei provvedimenti legislativi, nella predisposizione di specifici regolamenti operativi, nella trattazione di vertenze coinvolgenti interessi collettivi ed altro.

SEDE

ART. 3

L'Associazione opera in Toscana su scala regionale ed ha la sua sede in Firenze.

La sede regionale potrà disporre la nascita dei suoi organismi rappresentativi a carattere provinciale e comunale.

#### REQUISITI DI AMMISSIONE

##### ART. 4

Dato il peculiare carattere del collegio, l'ammissione in qualità di associato è subordinata al possesso dei seguenti requisiti e documenti:

- a) età minima anni 19;
- b) godere il pieno esercizio dei diritti politici e civili;
- c) residenza nell'ambito della regione Toscana;
- d) titolo di studio: diploma scuola media superiore o laurea;
- e) specifica competenza nella specialità richiesta (da comprovarsi secondo quanto previsto dall'Art.5);
- f) aver frequentato un Corso-base promosso dal Collegio sulla Metodologia Peritale ed aver superato la prova finale (orale e scritto).

#### DIMOSTRAZIONE DELLA SPECIFICA COMPETENZA

##### ART. 5

a) Agli effetti della dimostrazione della specifica competenza, oltre al possesso del relativo titolo di studio, avente valore legale, il Collegio considererà l'avvenuto superamento con profitto, conseguito al termine di corsi gestiti dal Collegio o in collaborazione con Enti pubblici.

##### ART. 6

Potranno essere altresì iscritti anche coloro che sono inseriti in:

- a) Albi del C.T. del Giudice presso i Tribunali Civili e Penali secondo la legislazione vigente e le disposizioni attinenti;
- b) Coloro i quali sono iscritti ad Ordini professionali o Collegi giuridicamente riconosciuti;
- c) Tutti coloro sforniti di iscrizione in Albi, Ordini, Collegi, Elenchi e Ruoli ma in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'Art. 4, anche di idonea documentazione (debitamente autenticata) attestante l'esercizio dell'attività peritale nei due anni antecedenti la data di presentazione la domanda di ammissione.

##### ART. 7

Possono essere ammesse le seguenti deroghe al disposto dell'Art. 4:

- 1) titolo di studio minimo per coloro che risultano già iscritti, all'atto della domanda di ammissione, in elenchi pubblici legalmente ordinati, oppure una documentata specifica competenza in una determinata specialità per la quale non esiste un particolare titolo di scuola superiore (da comprovarsi secondo quanto previsto dall'Art. 5);

##### ART. 8

La domanda per l'ammissione in qualità di iscritto deve essere compilata su apposito modulo e corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui ai precedenti articoli 4 - 5 - 6 - 7.

Ritenuta sufficiente la documentazione presentata, il Direttivo (cui spetta di decidere sull'ammissione) lo sottoporrà all'esame di cui agli articoli 4 - 5 - 6, esprimendo al termine dello stesso, parere positivo o negativo all'ammissione.

Entro trenta giorni dalla data dell'eventuale comunicazione di reiezione della domanda, l'interessato potrà presentare ricorso alla Commissione Disciplinare, che deciderà in via definitiva.

L'ammissione come socio avverrà nella disciplina "Metodologia scientifica della ricerca peritale", che è sovrapponibile alla competenza in cui ogni iscritto è esperto professionista.

#### ART. 9

Entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda, il nuovo Iscritto è tenuto a perfezionare l'ammissione con il pagamento del contributo per l'anno in corso nonché della quota «una tantum» di iscrizione.

L'ammissione comporta il tassativo impegno di mantenere l'iscrizione al Collegio per un periodo di almeno tre anni (c.f.r. Art. 24 C.C. e giurisprudenza costante) e di corrispondere, entro il primo bimestre di ciascun anno, il contributo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 10

La qualità di Iscritto comporta l'accettazione e quindi l'impegno all'osservanza del presente Statuto, delle norme di Legge, del Codice deontologico professionale e delle deliberazioni di spettanza degli organi statutari, nonché degli accordi intercorrenti tra il Collegio ed altri organismi professionali e/o associativi.

L'iscritto ha l'obbligo di informare il Collegio di eventuali vertenze nelle quali è prevedibile il coinvolgimento di interessi collettivi della categoria.

#### ART. 11

La qualità di Iscritto si perde:

a) - per dimissioni che devono essere notificate dall'interessato al Collegio, mediante lettera raccomandata, entro il trenta settembre dell'anno precedente l'effettiva dichiarata cessazione; il dimissionario è comunque tenuto al pagamento della intera quota dell'anno solare in corso;

b) - per morosità recidiva a due specifici solleciti e che viene accertata e dichiarata dal Consiglio Direttivo, sessanta giorni dopo il termine fissato dall'Art. 9, secondo comma. L'eventuale riammissione è subordinata al completo pagamento di tutte le quote arretrate con la maggiorazione del 5% a titolo di concorso spese;

c) - per decadenza su delibera del Consiglio Direttivo, a seguito della perdita da parte dell'iscritto di uno dei re-

quisiti in base ai quali è stata concessa l'ammissione; in questo caso, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso, egli può ricorrere al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione, per la decisione definitiva;

d) - per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione di Disciplina (Art. 24 - lett. f) in conseguenza di comportamenti lesivi al prestigio della categoria e per gravi infrazioni ed eccezionali motivi che rendano incompatibile l'ulteriore permanenza nel Collegio. Contro la suddetta delibera è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione, per la decisione definitiva. L'eventuale riammissione non potrà avvenire, comunque, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal definitivo provvedimento di radiazione, o dall'intervenuta riabilitazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, fermo restando il possesso degli altri requisiti fissati per la normale ammissione.

La cessazione della qualità di Iscritto, in relazione ad uno dei provvedimenti sopra elencati, comporta l'obbligo, da parte dell'interessato, di restituire la tessera e l'attestato di appartenenza al Collegio e di non più usare timbri, stemmi o diciture riguardanti il Collegio stesso.

Prima dell'adozione di provvedimenti disciplinari relativi agli eccezionali motivi di cui ai punti c) e d) il Direttivo ha facoltà di proporre e nominare la costituzione di apposita Commissione di Disciplina (Art. 24) composta da tre membri.

#### ART. 12

L'iscritto che (al compimento del 70° anno di età e con almeno 35 anni di appartenenza al Collegio) dichiara di non volere più esercitare l'attività di perito esperto consulente, potrà chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale del «Gruppo d'onore», restando esonerato dall'obbligatorio contributo annuale, fatta eccezione per la corresponsione di un importo simbolico, la cui entità, fissata dal Consiglio Direttivo, non dovrà comunque superare il 10% della normale quota annuale. Gli iscritti nell'elenco speciale non possono rivestire cariche.

#### ORGANI DEL COLLEGIO

#### ART. 13

Gli Organi del Collegio sono:

- a) - l'Assemblea degli Iscritti;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente;
- d) - il Revisore dei Conti;
- e) - la Commissione Disciplinare;
- f) - le cariche onorifiche

Le corrispondenti cariche non sono retribuite, fatta eccezione per specifiche prestazioni straordinarie e/o professionali non rientranti nelle diverse funzioni precisate nel presente Statuto.

## L'ASSEMBLEA

### ART. 14

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) - determinare le linee generali del Collegio e fissare le direttive sui problemi riguardanti l'intera categoria;
- b) - approvare il rendiconto consuntivo e le inerenti relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) - approvare il preventivo di gestione;
- d) - eleggere i membri del Consiglio Direttivo, con la scadenza ed i principi precisati all'Art. 22;
- e) - ratificare quanto deliberato dal Consiglio Direttivo circa le adesioni di cui all'Art. 3 ultimo comma e le eventuali revoche;
- f) - deliberare su specifici argomenti presentati dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da Iscritti.

### ART. 15

L'Assemblea ordinaria viene tenuta annualmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (Art. 36) e viene indetta dal Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, con avviso da inviarsi agli Iscritti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'Ordine del giorno, la data ed il luogo dell'adunanza e gli estremi della eventuale seconda convocazione.

### ART. 16

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro che, alla data della convocazione della stessa, siano in regola con il pagamento della quota sino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché i nuovi Iscritti che abbiano regolarizzato la loro posizione contributiva.

Gli aventi diritto ad intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Iscritto.

E' consentito un numero massimo di tre deleghe.

### ART. 17

In caso di particolari ed eccezionali esigenze operative, su richiesta del Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo o direttamente da parte di questo, oppure di almeno un decimo degli Iscritti, può essere convocata l'Assemblea straordinaria con le stesse modalità di quella ordinaria e previa indicazione degli argomenti da trattare.

### ART. 18

L'Assemblea è pure convocata per le modifiche statutarie o per lo scioglimento del Collegio; per quest'ultimo caso la procedura da seguire è quella prevista dall'Art. 37.

### ART. 19

Gli Iscritti possono essere chiamati ad esprimere il loro voto sugli argomenti indicati nell'Ordine del giorno, anche per «corrispondenza» (referendum) con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

In questo caso l'avviso di convocazione assembleare deve contenere, oltre all'Ordine del giorno, anche quello della data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede.

ART. 20

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le Assemblee con votazione per corrispondenza sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Nel caso di modifiche statutarie, anche se con votazione per corrispondenza (referendum) occorre sempre la partecipazione di almeno un quarto degli Iscritti e l'assistenza di un notaio.

Le deliberazioni sono prese comunque a maggioranza semplice di voti.

ART. 21

Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Il verbale di adunanza è redatto dal Segretario del Collegio.

Se la votazione avviene per scheda, la funzione di scrutatori è affidata ai Revisori dei Conti (Art. 32).

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri.

Dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea con una procedura che, in relazione alla particolare importanza che questo compito riveste nella vita associativa, deve attenersi ai seguenti inderogabili principi:

- a) - la lista unica dei candidati verrà formata mediante referendum con il quale ciascun iscritto, che ha diritto di partecipare all'Assemblea, manifesta la propria disponibilità a ricoprire tale carica;
- b) - la votazione in Assemblea generale avverrà a schede;
- c) - ciascun elettore non potrà indicare, sulla scheda di votazione, più di quindici nominativi di candidati scelti tra quelli della lista unica;
- d) - verranno proclamati eletti al Consiglio Direttivo i candidati con il maggior numero di voti espressi dall'Assemblea generale;
- e) - in caso di parità l'elezione è a favore del candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro di uguale anzianità, quello di maggiore età;
- f) - i Revisori dei Conti assolveranno dall'inizio fino al termine delle operazioni di voto, anche le funzioni e le incombenze di Comitato Elettorale, emanando le eventuali ulteriori norme esecutive e sovrintendendo responsabilmente allo svolgimento delle varie fasi elettive (Art. 32, ultimo comma).

deve con-  
ella data  
lo scru-

alidamen-  
della me-  
e qualun-

lide qua-

zione per  
cipazione  
i un no-

mplice di

o di sua

legio.

rutatori

gibili.

che, in  
o rive-  
indero-

mediante

itto di  
bilità

ede;

veda di  
liti tra

tivo i  
'Assem-

ndidato  
lanità,

ino al

le in-

ulte-

e allo

onna).

I posti risultanti vacanti nel Consiglio Direttivo, durante il periodo di carica, per qualsiasi motivo, saranno reintegrati, per cooptazione, con riferimento ai risultati della precedente votazione.

I Consiglieri, così nominati, resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Nella eventualità di dimissioni contestuali della maggioranza dei membri del Consiglio, si dovrà procedere a nuove elezioni.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza:

- il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Relatore.

Con votazione separata elegge, inoltre, uno o più Revisore dei Conti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo avverranno, in linea di massima, con periodicità almeno trimestrale, su convocazione del Presidente, oppure in qualsiasi momento su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del/dei Revisore/i dei Conti.

Nella richiesta, in questi casi, dovranno essere specificati i motivi e/o gli argomenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, prevalendo, a parità di voti, quello del Presidente.

Nelle sedute del Consiglio Direttivo si può procedere per votazione, anche su richiesta di un solo membro.

Alle riunioni di Consiglio hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, i Revisori dei Conti.

ART. 24

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) - promuovere iniziative per realizzare la politica generale del Collegio e l'aggiornamento tecnico-professionale;

b) - curare la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio;

c) - deliberare in merito al rendiconto consuntivo ed alla relazione inerente predisposti dal Direttivo e destinati all'esame dell'Assemblea;

d) - approvare lo schema di preventivo;

e) - deliberare in ordine alla misura dei contributi straordinari e della quota «una tantum» per le nuove iscrizioni;

f) - promuovere la formazione delle Commissioni di studio e di disciplina (Art. 11, ultimo comma), nominandone i rispettivi Coordinatori responsabili;

g) - nominare, su proposta del presidente e mediante votazione a scheda, i rappresentanti del Collegio presso Enti, Consigli e Commissioni, in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o ammessa;

h) - decidere, in via definitiva, sui ricorsi in materia di

ammissioni (Art. 8) e di cancellazioni (Art.

- i) 11);
- j) - stabilire le norme per l'emissione di ordini di pagamento e di incasso
- l) - decidere, salvo ratifica dell'Assemblea, circa le adesioni o le revoche di cui all'ultimo comma dell'Art. 3);
- m) - deliberare in merito al conferimento della «stella al merito della solidarietà professionale» o di altri riconoscimenti di benemerenzza ad iscritti o terzi meritevoli;
- n) - controllare l'operatività dei singoli Consiglieri nell'assolvimento degli incarichi assegnati ed adottare eventuali provvedimenti.

ART. 25

Sono altresì compiti del Direttivo:

- a) - predisporre i programmi dell'attività del Collegio;
- b) - decidere su ammissioni (Art. 8) e cancellazioni (Art. 11);
- c) - elaborare il rendiconto consuntivo annuale e quello preventivo, con le relazioni da presentare al Consiglio Direttivo;
- d) - decidere sulla struttura dei servizi di Segreteria, delle attrezzature, della manutenzione della sede e delle esigenze pratiche di operatività;
- e) - la ratifica dell'istituzione di Commissioni e di rappresentanti del Collegio, secondo quanto previsto all'Art. 24;
- f) - provvedere alla periodica informazione agli Iscritti della attività del Collegio e delle organizzazioni collegate;
- g) - esprimere pareri di congruità su note di competenze e spese relative alle prestazioni effettuate dagli Iscritti per incarichi di natura stragiudiziale.

IL PRESIDENTE

ART. 26

Il Presidente rappresenta legalmente il Collegio, sia nei confronti degli Iscritti, che dei terzi, Enti, Autorità, privati. Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, provvedendo a comunicare, alla prima successiva riunione, le decisioni adottate, per la conseguente ratifica da parte dei singoli organi interessati.

In caso di assenza del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal Segretario sentito il vicepresidente.

IL VICE PRESIDENTE

ART. 27

Al Vice Presidente sono devolute tutte le facoltà, le prerogative e le responsabilità del Presidente, in caso di assenza dello stesso.

Attua anche quanto gli è assegnato dall'Art. 34, terzo comma.

IL SEGRETARIO

ART. 28

Al Segretario è demandato l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di segreteria del Collegio; è responsabile della stesura dei verbali relativi al Consiglio Direttivo, nonché alle Assemblee generali (Art. 21). Firma, con o senza il Presidente, gli attestati di appartenenza al Collegio e quelli di benemerenzza.

Svolge temporaneamente le funzioni del Tesoriere in caso di assenza dello stesso (Art. 30), mentre nell'eventuale sua assenza le funzioni ad esso relative vengono svolte, sempre in via provvisoria, dal Vice Presidente o da altro Consigliere.

IL TESORIERE

ART. 29

Il Tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria del Collegio, in conformità alle deliberazioni, degli organi sociali competenti.

Ha il compito di seguire la tenuta dei libri contabili, anche con collaborazioni professionali, eventualmente esterne.

Cura, con i Revisori dei Conti, la formazione dei bilanci.

Ha inoltre i compiti previsti dall'Art. 35).

In caso di sua assenza, le funzioni di Tesoriere vengono temporaneamente assunte dal Segretario (Art. 29).

IL RELATORE

ART. 30

Il Relatore svolge il compito di sottoporre al Consiglio Direttivo le domande di ammissione opportunamente istruite e documentate (Art. 8) e di presentare adeguata relazione circa i provvedimenti di cancellazione (Art. 11).

I REVISORI DEI CONTI

ART. 31

La questione amministrativa del Collegio è controllata dalla figura del Revisore dei Conti. Possono esser enominati uno o più membri, sia effettivi e sia supplenti; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti sono eletti dal Consiglio Direttivo.

I Revisori effettivi scelgono, fra di loro, il Presidente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo di un Revisore effettivo, subentra il supplente più anziano di età.

I Revisori hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assolvono le funzioni di scrutatori nelle Assemblee con votazione per scheda (Art. 21).

Hanno inoltre i compiti previsti dall'Art. 29, terzo comma, Art. 34, secondo comma e Art. 35.

Formano, ad ogni scadenza triennale, il Comitato Elettorale di cui all'art. 22.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

ART. 32

Viene nominata dal Consiglio Direttivo la Commissione di di-

Il Collegio ha durata illimitata e può essere sciolto per deliberazione di Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno due terzi degli Iscritti aventi diritto di voto.

Nell'eventualità che l'Assemblea convocata per lo scioglimento del Collegio (due volte consecutive in prima e in seconda convocazione a distanza minima di tre mesi e massima di sei mesi l'una dall'altra) non raggiunga il numero legale dei partecipanti (due terzi degli Iscritti) potrà essere convocata una terza assemblea straordinaria che sarà considerata validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e che potrà deliberare lo scioglimento del Collegio con voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra gli appartenenti ai Collegio. Il tutto, comunque, secondo quanto previsto dall'attuale legislazione.

#### Norme transitorie finali

Tutte le norme riportate nel presente Statuto sostituiscono ad ogni effetto quelle che si sono via via susseguite dalla fondazione del Collegio; ovviamente non comportano però alcuna modifica nei rapporti di appartenenza al Collegio stesso per coloro che risultano regolarmente iscritti alla data di approvazione di questo testo.

#### ART. 39

Qualunque controversia dovesse insorgere tra il Collegio e gli iscritti, ovvero tra gli iscritti e/o aspiranti tali, in dipendenza dell'applicazione del presente statuto, sarà devoluta alla decisione di tre arbitri amichevoli compositori, di cui due nominati uno per parte, il terzo in accordo tra i primi due; in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Il Presidente del Tribunale nominerà altresì, a richiesta della parte che abbia nominato il proprio arbitro anche l'arbitro la cui nomina spetta all'altra parte se questa non avrà provveduto entro il termine di venti giorni dal formale invito. Il Collegio Arbitrale deciderà come arbitro irrituale e come mandatario negoziale delle parti.

Il lodo, che sarà inappellabile, rappresenterà la volontà dei mandanti intesa a risolvere per transazione la controversia. Le norme della procedura saranno stabilite dal Collegio Arbitrale ma dovranno essere rispettate le regole del contraddittorio. Il lodo dovrà essere pronunciato entro tre mesi dalla data di costituzione del Collegio Arbitrale.

#### ART. 40

Per quanto qui non previsto, si fa riferimento ad eventuali norme di legge in materia.

F.to:  - Mauro Errico - Saverio Fortunato -

omissis